

CESARE BECCARIA

(1738-1794)

Il marchese Cesare Beccaria, autore della celebre opera, *Dei delitti e delle pene*, che tanta influenza ebbe in Italia e nel mondo, ci porta in uno dei centri culturali più attivi del Settecento: la Milano degli Asburgo. Protagonista assoluto dell'Illuminismo lombardo, insieme ai fratelli Verri, Beccaria declina il tema della giustizia concentrandosi sulla pena. È da considerarsi giusta la pena di morte? Se sì, quando? È giusta la tortura? *Dei delitti e delle pene* sono la risposta a queste domande. Ma non si ferma qui il capolavoro di Beccaria. Esso, infatti, costituisce un vero e proprio trattato politico che guarda fino alla fondazione stessa della società, ponendosi, per altro, come critica coraggiosa al modello penale del proprio tempo.

1. La vita, l'Illuminismo lombardo, il «Caffè»

Cesare Beccaria nacque a Milano il 15 marzo 1738. Studiò prima a Parma, dai gesuiti, e in seguito si laureò in Giurisprudenza all'Università di Pavia, divenuta una delle università più importanti d'Europa in seguito alle riforme introdotte da Maria Teresa d'Austria, nonché unica università del Ducato di Milano. Sposò una nobildonna spagnola, Teresa de Blasco, contro la volontà del padre che lo costrinse a rinunciare ai suoi diritti di primogenitura e lo cacciò di casa. Dal suo primo matrimonio Cesare Beccaria ebbe quattro figli: di questi due morirono subito, una riuscì a superare di poco i vent'anni, e solo Giulia ebbe vita lunga. Giulia Beccaria, per intenderci, fu la madre di Alessandro Manzoni.

Dopo la morte della prima moglie si risposò ed ebbe un altro figlio. Da notare la profonda amicizia con i fratelli Verri (Pietro e Alessandro), anch'essi espressione dell'Illuminismo lombardo, e con altri intellettuali tra i più influenti del panorama milanese, come Giambattista Biffi, Alfonso Longo e Paolo Frisi. Si trattava d'un gruppetto d'uomini, vogliosi di cambiamento,

che solevano riunirsi in una stanza ricavata dall'abitazione paterna di Pietro Verri, in quella che oggi è via Monte Napoleone. Milano, insieme a Napoli, era uno dei centri dell'Illuminismo italiano; il lume della ragione si diffondeva trovando nel governo ducale, a guida austriaca, un interlocutore per la realizzazione di alcune riforme. Ricordiamo che sotto Maria Teresa d'Austria Milano conobbe la riforma del catasto, dell'amministrazione, liberalizzazioni in campo economico, che permisero la libera circolazione della manodopera, la graduale soppressione dei dazi interni e del sistema corporativo. Il Teatro alla Scala fu inaugurato proprio in questo periodo, precisamente nel 1778.

Attorno ai fratelli Verri, nell'abitazione menzionata, si costituì la cosiddetta **Accademia dei Pugni**. Nome curioso che indicava la vivacità dei confronti. Beccaria era uno dei componenti, e saranno proprio gli stimoli maturati nelle lunghe dispute dialettiche affrontate nella stanza di Verri a porre le basi per la sua opera più famosa, *Dei delitti e delle pene*, pubblicata anonima a Livorno, in lingua italiana, nel 1764. A un mese dalla pubblicazione del testo che renderà celebre Beccaria, gli intellettuali dell'Accademia dei Pugni lanciavano il loro periodico: *Il Caffè*. Anche questo titolo è curioso, ma molto significativo. Il caffè, infatti, rappresenta una sostanza capace di svegliare, o «risvegliare», e si può dire che simbolicamente si prestasse benissimo agli intenti degli illuministi lombardi: risvegliare le coscienze dalla superstizione, dal fanatismo religioso, per abbracciare il lume della ragione. *Il Caffè* uscì regolarmente, ogni dieci giorni, per due anni, dal 1764 al 1766.

«Cos'è questo Caffè? È un foglio di stampa che si pubblicherà ogni dieci giorni. Cosa conterrà questo foglio di stampa? Cose varie, cose disparatissime, cose inedite, cose fatte da diversi autori, cose tutte dirette alla pubblica utilità. Va bene: ma con quale stile saranno eglino scritti questi fogli? Con ogni stile che non annoi. E sin a quando fate voi conto di continuare quest'opera? E sin a tanto che avranno spaccio. Se il pubblico si determina a leggerli, noi continueremo per un anno, e per più ancora, e in fine d'ogni anno dei trentasei fogli se ne farà un tomo di mole discreta; se poi il pubblico non li legge, la nostra fatica sarebbe inutile, perciò ci fermeremo anche al quarto, anche al terzo foglio di stampa. Qual fine vi ha fatto nascere un tal progetto? Il fine d'una aggradevole occupazione per noi, il fine di far quel bene che possiamo alla nostra patria, il fine di spargere delle utili cognizioni fra i nostri cittadini divertendoli...»

Il Caffè, n.1, Introduzione

Fu importante, per Beccaria, sebbene condotto con scarsa voglia, il viaggio in Francia, dove venne accolto dalla curiosità degli illuministi francesi, desiderosi di conoscerlo. Del resto dalla cultura francese il pensatore milanese aveva preso non poco. Filosofi come Montesquieu e Rousseau furono fondamentali per la sua formazione intellettuale. A questi si devono poi aggiungere Diderot e Voltaire. Quest'ultimo, con l'opera *Trattato sulla tolleranza*, pubblicata nel 1763, appena un anno prima del libro di Beccaria, criticava aspramente gli orrori dell'intolleranza religiosa, della tortura e, se vogliamo, della stessa pena di morte. Il trattato di Voltaire inizia infatti con un episodio realmente accaduto: la condanna a morte di Jean Calas, giustiziato a Tolosa il 9 marzo 1762. Accadde che il figlio di Jean Calas, Marc-Antoine, fu ritrovato dalla famiglia impiccato. Il corpo non riportava alcun segno di colluttazione, per cui nulla poteva far pensare ad un assassinio. Tuttavia, poiché Tolosa era una città cattolica abbastanza intollerante verso le altre confessioni, e poiché la famiglia di Jean Calas era ugonotta, il suicidio di Marc Antoine venne utilizzato pretestuosamente per sfogare tutto l'odio che la città nutriva per gli ugonotti. Così si diffuse la voce, del tutto inventata, che in realtà Marc Antoine non si fosse suicidato, ma che fosse stato ucciso dalla famiglia perché aveva manifestato il desiderio di convertirsi al cattolicesimo. Si trattava ovviamente di una falsità, ancor più che Jean Calas, pur avendo realmente un figlio cattolico, e la stessa domestica era di confessione cattolica, non ebbe mai a manifestare nei loro confronti atti di intolleranza. Fatto sta che tale accusa arrivò fino in tribunale e Jean Calas venne condannato a morte dopo esser stato torturato. Successivamente i giudici di Parigi fecero chiarezza sulla vicenda, ma oramai era troppo tardi.

Ecco, se si vuol capire cosa sia l'Illuminismo, questo esempio ci aiuta. Considerate che Voltaire parla di un fatto avvenuto appena un anno prima. Da più di due secoli imperversava l'odio religioso, l'intolleranza, lo scontro tra cattolici e ugonotti. A questo si legavano pratiche del tutto laide come l'utilizzo della tortura per estorcere le confessioni (spesso si confessava non perché si era colpevoli, ma per poter mettere fine alle proprie sofferenze) e il patibolo, utilizzato anche per i reati meno gravi (ricordate che la stessa denuncia l'abbiamo vista in Thomas More). Se l'Illuminismo, come scriverà Immanuel Kant, è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a sé stesso, poiché se il proprio intelletto non gli fa difetto egli deve servirsene; se l'Illuminismo è l'uscita da quel «sonno della ragione», che come ritraeva Goya «genera mostri», allora è evidente che certe pratiche discriminatorie, barbare, debbano essere condannate. L'Illuminismo, tra le altre cose, invita alla tolleranza. Scriverà infatti Voltaire: «Il **diritto**

dell'intolleranza è assurdo e barbaro: è il diritto delle tigri, anzi è più orribile, perché le tigri si sbranano solo per nutrirsi, mentre noi ci siamo sterminati per dei paragrafi».

Ora, queste tematiche venivano discusse anche dall'Illuminismo italiano, e certamente, insieme a questioni più leggere di stampo economico, il tema della pena segnò a lungo le discussioni all'interno dell'Accademia dei Pugni. Quel che bisogna da subito chiarire è che la grandezza del trattato di Beccaria non sta nel condannare **moralmente** la pena di morte e la tortura. Questo avrebbero potuto farlo anche altri, in fondo. L'intento di Beccaria è, se vogliamo, meno alto, ma al contempo più efficace: egli vuol dimostrare che la pena di morte sia «inutile», ossia che sul piano utilitaristico non produca nessun effetto. «Se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità».

2. Le tre fonti della «Giustizia» e l'utilitarismo

La quinta edizione del trattato *Dei delitti e delle pene* uscì con una premessa di Beccaria intitolata "A chi legge". Per semplificare, si tratta di un chiarimento/risposta verso alcuni attacchi che la sua opera ricevette appena pubblicata. È importante perché il pensatore milanese ci presenta una tripartizione di quelle che si possono considerare tre diverse fonti della giustizia. La prima corrisponde alla **legge divina**; la seconda alla **legge di natura**; la terza alla **legge umana**. La legge divina può essere conosciuta tramite i testi sacri; la legge naturale tramite la ragione; la legge degli uomini è il diritto, la legislazione che di volta in volta ci si dà. Beccaria specifica che tra le tre non dovrebbe esistere contraddizione, ma non tutti i doveri che prescrive l'una possono valere per le altre: «Non tutto ciò che esige la rivelazione lo esige la legge naturale, né tutto ciò che esige questa lo esige la pura legge sociale». Il credo religioso, infatti, impone al fedele dei doveri che possono andare al di là di ciò che prescrive la legge naturale; allo stesso modo non è detto che la legge naturale (la quale dovrebbe prescriverci, tramite la ragione, ciò che è giusto e sbagliato) coincida con la legge sociale o politica, questo perché la legge umana è «variabile».

«La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro immutabili e costanti, perché la relazione fra due medesimi oggetti è sempre la medesima; ma la giustizia umana, o sia politica, non essendo che una

*relazione fra l'azione e lo stato vario della società, può variare a misura che diventa necessaria o utile alla società quell'azione, né ben si discerne se non da chi analizzi i complicati e mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni. Si tosto che questi principii essenzialmente distinti vengano confusi, non v'è più speranza di ragionar bene nelle materie pubbliche. **Spetta a' teologi lo stabilire i confini del giusto e dell'ingiusto, per ciò che riguarda l'intrinseca malizia o bontà dell'atto; lo stabilire i rapporti del giusto e dell'ingiusto politico, cioè dell'utile o del danno della società, spetta al pubblicista; né un oggetto può mai pregiudicare all'altro, poiché ognuno vede quanto la virtù puramente politica debba cedere alla immutabile virtù emanata da Dio**».*

Cosa ci sta dicendo Beccaria? Dopo aver messo le mani in avanti per evitare problemi di censura, e aver detto che tra la giustizia divina, naturale e politica non c'è contrasto, ci tiene comunque a precisare una cosa importantissima: le questioni politiche, ovvero ciò che costituisce un utile o un danno per la società, non devono essere decise sulla base di criteri religiosi, ma deve essere il legislatore a stabilirle. Le leggi politiche, infatti, sono variabili, perché varia e mutevole è la società; quindi, mentre la legge divina e quella naturale sono sempre le stesse, le leggi politiche devono calibrarsi di volta in volta, a misura che nella società sia necessaria un'azione o un'altra. E non può essere il teologo, scrive Beccaria, a valutare la legge politica. Il teologo deve valutare le questioni che attengono alla coscienza, appunto «l'intrinseca malizia o bontà dell'atto», ma su ciò che riguarda l'utile della società è il politico a dover decidere. Non è una specificazione di poco conto se si tiene conto del periodo. Qui già emerge con forza la formazione illuministica di Beccaria, che sancisce una differenza tra fatti religiosi e fatti politici. Questo in un secolo in cui, lo ricordiamo, si eseguivano ancora gli *autodafé*, ossia i roghi per gli eretici.

Un aspetto che emerge fin dalle prime battute è quello dell'**utilità**. Qui si può cogliere l'influenza del filosofo francese Helvétius (1715-1771), illuminista, materialista e d'idee antireligiose, che spiegò i comportamenti in termini di «piacere» e «dolore». Molto semplicemente: è buono ciò che produce sensazioni di piacere; è cattivo ciò che produce sensazioni di dolore. Ogni nostra azione, quindi, compresa quella morale, si spiega così: cerchiamo sempre di rifuggire il dolore, che consideriamo male, e perseguire il piacere, che consideriamo bene. Ciò che produce piacere per noi e la società è **bene**, ciò che produce dolore per noi e la società è **male**. Notate

come anche Beccaria insista sul concetto di utile, che poi verrà ripreso da Jeremy Bentham, considerato il vero padre dell'utilitarismo. In effetti, secondo Beccaria, l'unione sociale nasce proprio per questo: per il fatto che gli individui vogliono preservare i loro interessi particolari, la loro utilità. Per farlo, ovviamente, devono stabilire dei vincoli che permettano a tutti di perseguire l'interesse particolare senza scivolare in uno stato di scontro e di guerra di tutti contro tutti. **La giustizia ha esattamente il compito di mantenere unita la comunità politica, di far sì che non si generi l'insocievolezza.**

Come vedremo, Beccaria utilizza l'argomento dell'«utile» anche per criticare la pena di morte e la tortura, ben sapendo che sul legislatore questo esercita una forza superiore rispetto al classico discorso morale. Dire che la pena di morte sia un fatto immorale, criminoso ecc., può certamente avere un impatto sulle coscienze; tuttavia senza scuotere del tutto. Si potrebbe sempre replicare che, sebbene sia moralmente discutibile serva a impedire certi crimini, perché costituisce un forte deterrente. Se invece si riesce a sostenere che la pena di morte è «inutile», nel senso che non agisce come deterrente, poiché i crimini si commettono comunque, allora il discorso può avere più efficacia. Ecco, è questo l'intento di Beccaria: dimostrare che la pena di morte sia prima di tutto inutile.

3. Sulle pene: origine, proporzionalità, fine

Beccaria condivide l'idea, contrattualistica, che vede la società politica come il frutto di un accordo tra individui, di un patto o contratto. Prima della creazione dello Stato esisteva una condizione prepolitica chiamata, come abbiamo visto, **stato di natura**. Una condizione poco desiderabile, poiché in essa, mancando una sovranità e delle leggi, c'è sempre il pericolo che il singolo voglia avere la supremazia sul suo prossimo, e che la vita si trasformi in una guerra perenne di tutti contro tutti (*bellum omnium contra omnes*).

«Le leggi sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte queste porzioni di libertà sacrificate al bene di ciascheduno forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle; ma non bastava il formare questo deposito,

bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancora quella degli altri».

Il motivo per cui gli uomini entrano in società è quindi utilitaristico: lo fanno perché il proprio interesse particolare sia protetto, cosa che evidentemente verrebbe meno nello stato di natura. Essi sacrificano una parte delle loro libertà per ottenere **sicurezza** e **tranquillità**. La parte di libertà che sacrificano va a costituire la sovranità di una nazione, incarnata dal sovrano che ne risulta il depositario, o come singola persona fisica (re), oppure un'assemblea.

Beccaria ci tiene a precisare che nessuno cede le proprie libertà in nome di un ipotetico bene comune. Questo è un ragionamento che può esistere nei romanzi, non nella realtà. Se fosse possibile ciascuno di noi vorrebbe essere escluso dai patti che ci legano gli uni agli altri in società, perché certamente ci limitano. Accade però che la necessità spinga gli individui a unirsi nella comunità politica e a cedere quel minimo di libertà indispensabile per mantenere l'ordine e eventualmente punire chi voglia usurpare la dimensione privata altrui. Ecco, la giustizia, nell'ottica di Beccaria, deve operare al fine di mantenere il vincolo che tiene unite le parti nel tutto societario. Così che le pene per eventuali soprusi dovranno agire in questo senso: far sì che la comunità politica rimanga legata al vincolo che la tiene unita. **Tutto ciò che oltrepassa questa esigenza è necessariamente ingiustizia**. Ogni pena che non derivi da questa stretta necessità è dunque tirannica.

*«Se ogni membro particolare è legato alla società, questa è parimente legata con ogni membro particolare per un **contratto** che di sua natura obbliga le due parti. Questa obbligazione, che discende dal trono fino alla capanna, che lega egualmente e il più grande e il più miserabile tra gli uomini, non altro significa se non che **è interesse di tutti che i patti utili al maggior numero siano osservati**. La violazione anche di un solo, comincia ad autorizzare l'anarchia. Il sovrano, che rappresenta la società medesima, non può formare che leggi generali che obblighino tutti i membri, ma non già giudicare che uno abbia violato il contratto sociale, poiché allora la nazione si dividerebbe in due parti, una rappresentata dal sovrano, che asserisce la violazione del contratto, e l'altra dall'accusato, che la nega. Egli è dunque necessario che un terzo giudichi della verità del fatto. Ecco la necessità di un*

magistrato, le di cui sentenze sieno inappellabili e consistano in mere asserzioni o negative di fatti particolari».

Quello che Beccaria ci sta dicendo in questo passaggio è semplicissimo: poiché gli individui decidono di fare un patto ed entrare in società, e poiché la sovranità che si crea con il patto sta nel **potere legislativo**, ovvero nel potere di fare delle leggi che obblighino tutti quanti (il principio è preso da Rousseau: siamo liberi nel momento in cui ci diamo delle leggi verso le quali ci sentiamo obbligati a obbedire), qualora qualcuno violasse il contratto sociale non può spettare al corpo sovrano, inteso come potere legislativo, il compito di giudicare. Il giudizio deve essere espresso da un magistrato che abbia facoltà di esprimersi tramite sentenze, quindi il cui potere, giudiziario, sia separato dal legislativo. Ma come deve essere il giudizio del magistrato secondo Beccaria? Deve attenersi rigidamente a quanto prescrive la legge! La legge è infatti espressione della sovranità, del corpo legislativo, e il magistrato non può avere l'autorità di **interpretare** le leggi. Questo ovviamente a garanzia del popolo, che viceversa sarebbe sottoposto all'arbitrio del potere giudiziario. Vien da sé che si debba in ogni modo evitare l'**oscurità** delle leggi. Se infatti costituisce un male l'interpretazione, nondimeno si può dire per la loro oscurità, che necessariamente conduce all'interpretazione. La legge deve essere **chiara** perché solo così il magistrato può giudicare il fatto e stabilire la corretta pena; inoltre la chiarezza risulta fondamentale affinché il popolo possa conoscere la legislazione. Quando le leggi sembrano esser scritte in un'altra lingua, dunque incomprensibili al popolo, c'è il rischio che la loro violazione aumenti.

*«Se l'interpretazione delle leggi è un male, egli è evidente esserne un altro l'oscurità che strascina seco necessariamente l'interpretazione, e lo sarà grandissimo se le leggi sieno scritte in una lingua straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicar da se stesso qual sarebbe l'esito della sua libertà, o dei suoi membri, in una lingua che formi di un libro solenne e pubblico un quasi privato e domestico. Che dovremo pensare degli uomini, riflettendo esser questo l'inveterato costume di buona parte della colta ed illuminata Europa! **Quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni».***

Quando la legge è oscura si diventa schiavi di chi ne possiede il linguaggio. A questo si aggiunga che nell'ignoranza delle norme i crimini aumentano inevitabilmente. Qui Beccaria sembra riprendere un'argomentazione che abbiamo già trovato in Thomas More. Se vi ricordate nella repubblica d'Utopia tutti gli abitanti conoscevano le leggi, pochissime per altro.

Non solo. Un altro punto in comune con il pensiero sviluppato da More sta nella **proporzionalità** della pena. Ricordate che Thomas More aveva definito inutile l'applicazione della pena di morte per reati minori, come l'abigeato (furto di bestiame), perché non solo la pena di morte non è in grado di prevenire il furto, se questo avviene per ragioni di fame, ma anzi potrebbe incrementare i crimini in luogo di ridurli. Se il ladro sa di ricevere la pena di morte per un semplice furto di una gallina, sarà indotto anche a uccidere un eventuale testimone (qualora ci fosse) dato che la pena non cambierebbe. Ecco, possiamo dire che Beccaria riprenda la stessa argomentazione. Poiché ciò che muove gli individui è l'utile, calcolato in termini di attrazione verso il piacere e respingimento del dolore, la legislazione deve essere capace di agire tanto sulla molla del premio quanto su quella della pena. (Il pensiero per cui l'individuo è mosso dalle sensazioni di piacere e dolore si chiama **sensismo**) Ne deriva che vi debba essere proporzionalità tra i comportamenti degli individui e le pene inflitte, perché altrimenti sarebbe paradossalmente la legislazione a creare i presupposti della sua violazione. L'esempio del ladro di galline, che per non essere incriminato uccide il testimone, significa esattamente questo. È il tipico caso di una legislazione **ingiusta**, non proporzionata, che quasi invoglia a essere violata, creando criminalità. Se infatti la pena per il furto di bestiame fosse stata proporzionata, il ladro ci avrebbe pensato due volte prima di uccidere il testimone.

Qual è, dunque, il fine delle pene?

*«Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile crudeltà strumento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? **Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali.** Quelle pene dunque e quel metodo d'infliggerle*

*deve esser prescelto che, serbata la **proporzione**, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo».*

Il fine delle pene deve essere quello di impedire al reo di commettere nuovi danni e soprattutto di impedire che altri possano fare altrettanto. Le pene devono agire in primo luogo come deterrenza, come scoraggiamento, e la loro efficacia si misura sulla razionalità della proporzione. Il legislatore, proprio perché con le leggi intende frenare l'intestino fermento degli interessi particolari, non può scrivere leggi che puniscano su base emotiva o passionale. Bisogna far sì che la legge sia tale da scoraggiare chiunque abbia intenzione di commettere un reato, ma che non agisca al contempo con troppa crudeltà verso il reo.

3. La tortura e la prontezza della pena

Beccaria definisce una «crudeltà» la tortura, che al tempo veniva utilizzata in molte nazioni. Essa veniva praticata quando ancora era in corso il processo e fondamentalmente lo si faceva per estorcere la confessione. Ma un uomo non può chiamarsi colpevole prima che sia stato emesso un giudizio, scrive Beccaria, ragion per cui è un atto criminoso torturarlo. Inoltre, ci possono essere solo due possibilità: o la persona viene dichiarata innocente, oppure colpevole. Nel primo caso, quindi, si torturerebbe senza motivo; nel secondo si aggiungerebbe una pena a quella già stabilita per la colpevolezza. Insomma, comunque si ponga la questione, la tortura non si può giustificare razionalmente, tantomeno sembra essere utile. Se infatti il suo scopo è quello di incutere terrore e sottoporre l'imputato ad una sofferenza così forte da indurlo alla confessione, tutto ciò non ci dice nulla sulla reale colpevolezza: la persona fisicamente più forte, in grado di resistere alle punizioni corporali, risulterà innocente (anche quando colpevole); quella più debole, non riuscendo a sopportare la tortura, finirà per confessare (magari da innocente).

Ancora una volta è l'**utilità** a sconsigliare l'esercizio della tortura. Oltre a essere disumana, la tortura non è in grado di ottenere una confessione veritiera, anzi si potrebbe ricavare il paradosso che il colpevole forte, in grado di resistervi, sia scagionato, mentre l'innocente debole finisca per essere condannato.

«Di due uomini ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assolto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo esatto raziocinio: lo giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; **tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno.** Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato.

Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della tortura è che l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambedue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare.

La legge che comanda la tortura è una legge che dice:

Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa».

Dunque, se non si deve ricorrere alla tortura, come si tratta l'imputato che deve sostenere un processo? Per Beccaria è giusto che sia detenuto, ma la sua permanenza in carcere deve essere la più breve possibile e si deve giustificare o perché c'è il pericolo che inquinino le prove o perché c'è timore che possa fuggire. È importantissimo che il giudizio sia emesso nel più breve tempo possibile: **«Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile».** L'utilità sta nel fatto che se la pena segue immediatamente il crimine (la colpa) rimane forte nella mente degli individui l'associazione tra le due (delitto e castigo); se invece passa troppo tempo questa associazione si disperde e quel che rimane è solo lo spettacolo orribile di una punizione maturata per fatti di cui s'è persa pure la memoria. Se gli individui vedono che i processi si determinano in modo celere e la pena segue rapidamente rimane forte in loro l'associazione. Inoltre, è a tutela della stessa persona incriminata che la pena possa iniziare il prima possibile.

4. Dolcezza delle pene e pena di morte

Scrive Beccaria, nel paragrafo XXVII, che «uno dei più grandi freni dei delitti, non è la crudeltà dell pene, ma l'**infallibilità** di esse». Cosa significa? Significa che agisce maggiormente come deterrente, quindi come freno al delitto, non tanto la durezza della pena, intesa in termini di crudeltà, ma la sua **certezza**. Immaginate che per un determinato reato un ordinamento stabilisca una pena molto crudele, e ora immaginate che per lo stesso reato un altro ordinamento stabilisca una pena più morbida, ma certa. Quale dei due sistemi funzionerà meglio? Secondo Beccaria il secondo. «**La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità**». Vuol dire che se io so d'essere immediatamente punito, perché c'è certezza della pena, perché i magistrati sono vigili e i giudici inesorabili, perché i tempi del processo sono brevi, e non ho alcun modo di farla franca, questo produrrà in me un maggiore incentivo a non delinquere. Viceversa, la pena può essere anche la più crudele di questa terra, ma se non c'è certezza che venga applicata il suo valore di deterrente si affievolisce.

Inoltre, c'è quanto abbiamo già detto: l'argomentazione vista anche in Thomas More. Più la pena è cruenta, e quindi sproporzionata, più chi la commette sarà incentivato a commettere altri crimini, magari anche più gravi, per evitare d'essere acciuffato: quindi magari uccidere eventuali testimoni.

Perché una pena ottenga il suo effetto, scrive Beccaria, «**basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto**», tutto il di più sarebbe superfluo e quindi ingiusto, tirannico. Insomma, l'individuo dovrebbe essere indotto a porsi questa domanda: ne vale la pena? Se la risposta è no, vuol dire che l'ordinamento ha ottenuto un buon risultato. Supponiamo che io stia per commettere un delitto, perché magari so che uccidendo quella persona subentrerei nella sua quota di eredità. Se anche fossi una persona priva di rimorsi dovrei comunque fare un ragionamento: per quanto quei soldi mi renderebbero felice, e quindi sarebbero per me un bene, che me ne faccio se tanto poi dovrò passare vent'anni della mia vita in carcere? Come si vede il male della pena supera il bene del delitto. Ora, non è necessario che la pena sia crudele, ma che superi di quel tanto che basta nel **male** il **bene** che procurerebbe il crimine. Capite che se per lo stesso reato si stabilisse solo un anno di carcere magari molti ci penserebbero: tutto sommato un anno di vita non è così tanto, può valerne la pena!

Vediamo ora il discorso di Beccaria sulla pena di morte. Il punto di partenza del pensatore milanese è sempre lo stesso: è utile, la pena di morte? Prima ancora c'è da chiedersi chi può attribuire il diritto ad una comunità di uccidere un consociato. Di certo questo diritto non può essere attribuito dal patto che le persone stringono per unirsi in società, perché come abbiamo visto essi cedono solo una parte della loro libertà alla sovranità, soltanto per quel tanto che serve a mantenere l'ordine. Quindi ci risulta difficile credere che quella piccola parte di libertà ceduta possa coincidere addirittura col diritto di levare la cosa più preziosa di tutte: la vita.

«Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale essere non può, ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere. Ma se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità».

In realtà Beccaria non nega sempre l'utilizzo della pena di morte. In due casi esso si rende necessario. Il primo caso si verifica quando la persona, pur privata della propria libertà, mantiene comunque un peso tale da poter scatenare delle rivolte, delle rivoluzioni in suo nome, in generale sconvolgere la sicurezza della nazione. Si può pensare al tipico caso in cui un sistema politico tirannico venga rovesciato e il tiranno ucciso. È un fatto che si è registrato anche nel Novecento. Poiché una figura può essere particolarmente carismatica da avere seguaci, e poiché costoro potrebbero minare la sicurezza della nazione sapendo che il loro leader è ancora in vita, in questo caso Beccaria ritiene opportuno utilizzare la pena di morte. È insomma una necessità. Il secondo caso è liquidato nel testo in poche parole e lo prendiamo per buono così come Beccaria ce lo comunica: è legittimo condannare a morte un cittadino se questo è l'unico «freno» per «distogliere gli altri dal commettere delitti». Anche qui potremmo pensare ad una persona particolarmente influente.

Al di là di queste eccezioni Beccaria ritiene la pena di morte **inutile** e dunque non necessaria. Non tralasciamo mai quest'aspetto: il discorso di Beccaria non è moralistico né compassionevole, anzi tutt'altro. Egli ragiona in termini di efficacia. La domanda da porsi è la seguente: cosa produce il maggior effetto nell'animo umano, al punto che ci frena dal commettere un delitto? Secondo Beccaria non è l'**intensità** della pena a frenarci, ma la sua **estensione**, «perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente

mossa da minime ma replicate impressioni che da un forte ma passeggero movimento».

In poche parole l'individuo sarebbe maggiormente spaventato da una lunghissima detenzione piuttosto che dalla pena capitale. **Non è quindi l'intensità della pena che spaventa, sia morte o tortura, ma la sua durata, la sua estensione.** Come vedete di compassionevole non c'è nulla. Beccaria infatti ritiene che la detenzione, tra i ferri, le catene, all'interno di gabbie, in condizioni di assoluto servaggio, sia peggio della morte. La morte dura un istante, il dolore della schiavitù, protrattosi per anni, diventa insostenibile.

Ovviamente dobbiamo ricordarci quanto abbiamo premesso: Beccaria sa che solo così, con un ragionamento utilitaristico, potrà convincere il legislatore. La pena di morte non può essere ammessa, salvo casi eccezionali, anche perché sarebbe contraddittorio che una comunità punisca l'omicidio come reato utilizzando però come pena lo stesso reato che sta punendo (l'omicidio). È illogico. Ma quel che più deve essere considerato è l'inutilità della pena di morte nell'agire come deterrente. Bisogna infatti mettersi nei panni di chi vive in condizioni difficili, di profonda miseria, e che quindi può essere più soggetto ad agire contro la legalità. Queste persone possono commettere dei reati e magari sperare di fuggire, di vivere nell'illegalità per un po'. Anche poco tempo di liberazione, per loro, può valere di più della miseria in cui vivono. Se poi verranno catturati, in fondo, sarà un attimo e non ci saranno più. Diverso è però il caso in cui si prospetti loro una carcerazione lunghissima, dura. A questo punto il fatto di abbandonare la propria miseria per andare incontro a una ancor più grande, a una sofferenza ripetuta, giorno dopo giorno, potrebbe frenarli dal loro intento.

L'intensità della pena, dunque, non spaventa. Ancor più che se si vuol porre la pena di morte come deterrente non basta certo usarla una volta ogni tanto, perché a quel punto perderebbe di efficacia sulla sensibilità delle persone. Ricordate che per Beccaria ciò che induce le persone a fare o non fare qualcosa sono le sensazioni di dolore o piacere che apprendono tramite i sensi. Mentre la lunga detenzione è come un ferro sempre caldo, che le persone possono vedere, spaventandosene, la pena di morte è un fuoco più intenso, ma che si esaurisce subito, con la morte del detenuto. Per funzionare come deterrente bisognerebbe utilizzarla spesso, ma a quel punto perderebbe l'unico «pregio» che le si riconosce: l'intensità. Quando infatti la morte diventa spettacolo quotidiano produce ancora meno effetti nella sensibilità delle persone.

C'è poi un'ulteriore argomentazione che Beccaria propone contro il principio della pena di morte. Abbiamo detto che la società nasce da un contratto e che questo contratto prevede la cessione di una parte delle libertà individuali al fine di costituire la sovranità. Una parte, appunto! Ognuno sacrifica una parte di sé stesso e la mette a servizio della collettività. Ma se è così, se io sacrifico solo una parte delle mie libertà allo Stato, potrà mai quest'ultimo pretendere da me la vita? Affinché possa vantare il diritto di mandarmi a morire dovrebbe poter dimostrare che io gli ho ceduto interamente la mia persona. Poiché questo non è avvenuto, lo Stato non può vantare nessuna pretesa sulla vita dei suoi consociati, perché costoro, fondandolo, non gliel'hanno ceduta. Ecco perché Beccaria ammette la pena di morte solo in casi eccezionali.

Concludiamo con una bella considerazione di Beccaria: è meglio **prevenire** i delitti piuttosto che punirli. «Questo è il fine principale di ogni legislazione», ovvero l'arte di condurre gli uomini al massimo della loro felicità e al minimo dell'infelicità possibile. Considerando che però, per quanto ci si impegni, vi saranno sempre dei turbamenti e del disordine, si faccia almeno in modo che leggi siano chiare, semplici e che siano difese con tutta la forza della nazione.